

COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 01/03/2005, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2015 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 13/03/2017)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	3
TITOLO I° PRINCIPI GENERALI	3
<i>Art. 1 – Norme generali</i>	3
<i>Art. 2 - Definizioni</i>	3
<i>Art. 3 – Oggetto</i>	3
<i>Art. 4 - Forme di gestione</i>	4
<i>Art. 5 - Rapporti con i contribuenti. Informazione, conoscenza degli atti e semplificazione</i>	4
<i>Art. 6 – Tutela della buona fede</i>	5
<i>Art. 7 - Aliquote, canoni, tariffe</i>	5
<i>Art. 8 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>	5
<i>Art. 9 - Attività di controllo</i>	5
<i>Art. 10 - Limite minimo per recuperi, rimborsi e arrotondamenti</i>	6
TITOLO II	6
ENTRATE TRIBUTARIE	6
<i>Capo I</i>	6
<i>Controlli - Autotutela - Interpello</i>	6
<i>Art. 11 - Responsabile del tributo</i>	6
<i>Art. 12 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie</i>	6
<i>Art. 13 - Autotutela</i>	7
<i>Art. 14 - Interpello – Scopo e contenuto</i>	7
<i>Art. 15 - Procedimento per l'esercizio del diritto di interpello</i>	7
<i>Art. 16 - Risposta all'interpello</i>	8
<i>Art. 17 - Effetti dell'interpello</i>	8
<i>Capo II</i>	8
<i>Accertamento con adesione</i>	8
<i>art. 18 - Istituto dell'accertamento con adesione. Principi generali</i>	8
<i>art. 19 - Avvio del procedimento</i>	9
<i>art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</i>	9
<i>art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	9
<i>art. 22 - Atto di accertamento con adesione. Contenuto ed effetti</i>	10
<i>Capo III</i>	10
<i>Sanzioni – Rimborsi - Interessi</i>	10
<i>Art. 23 - Sanzioni</i>	11
<i>Art. 24 - Rimborsi</i>	11
<i>Art. 24 bis - Compensazioni</i>	11
<i>Art. 25 - Interessi</i>	122
TITOLO III	122
ENTRATE NON TRIBUTARIE	12
<i>Art. 26 – Soggetto responsabile dell'entrata</i>	12
<i>Art. 27 – Accertamento delle entrate non tributarie</i>	12
<i>Art. 28 – Autotutela</i>	12
<i>Art. 29 – Rimborsi</i>	13
<i>Art. 30 – Compensazioni</i>	13
<i>Art. 31 – Interessi</i>	13

TITOLO IV	13
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE.....	14
<i>Art. 32 - Riscossione volontaria</i>	<i>14</i>
<i>Art. 33 - Riscossione coattiva.....</i>	<i>01</i>
<i>Art. 34 – Rateizzazione.....</i>	<i>14</i>
TITOLO V	15
NORME FINALI	15
<i>Art. 35 - Entrata in vigore del presente regolamento.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 36 - Rinvio dinamico</i>	<i>15</i>

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie e non tributarie, integrando le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti specifici di ogni entrata;
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dell'entrata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente".

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria e non, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento;
- c) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- d) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;
- e) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 3 – Oggetto

1. Il regolamento delle entrate ha per oggetto la disciplina, in via generale, di tutte le entrate proprie del Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura .
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, integrano per quanto compatibili le disposizioni contenute nello specifico regolamento del tributo ovvero dell'entrata patrimoniale. In caso di difformità, prevalgono le norme del regolamento specifico.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali.

Art. 4 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o complessivamente per due o più categorie di entrata, per le attività anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52, 5° comma del D.Lgs 446/97 e successive modifiche.
2. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione devono essere contenute in un'apposita relazione del responsabile del settore competente e devono rispondere a criteri di economicità, funzionalità ed efficienza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti esterni di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche o integrazioni, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 5 - Rapporti con i contribuenti. Informazione, conoscenza degli atti e semplificazione.

1. I rapporti tra cittadino e Comune devono essere sempre improntati al principio della collaborazione e della buona fede ed inoltre alla semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Sono adottate idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di entrate ed in particolare le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. La modulistica riservata ai contribuenti deve essere chiara e comprensibile e volta alla semplificazione dei procedimenti.
4. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica, gli atti destinati al contribuente, al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, debbono essere comunicati nel suo domicilio o in quello speciale eventualmente eletto dal contribuente per il procedimento specifico, con modalità idonee a garantire il loro diritto alla riservatezza.
5. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
6. Al contribuente non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 6 – Tutela della buona fede.

1. Non sono applicate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificati dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 7 - Aliquote, canoni, tariffe

1. La competenza degli organi comunali in materia di tariffe, canoni ed aliquote è stabilita dalla legge.

Art. 8 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il comune provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale, fax o e-mail, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 9 - Attività di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze

Art. 10 - Limite minimo per recuperi, rimborsi e arrotondamenti

1. Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, nonché alla riscossione coattiva, per somme (comprehensive di interessi e sanzioni) complessivamente inferiori o uguali a € 16,53.
2. I rimborsi relativi a tributi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 16,53.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. Gli importi minimi di cui ai commi precedenti non costituiscono franchigia, nel senso che, per debiti di maggior ammontare rispetto agli importi fissati come limite, l'importo minimo non può essere previsto come riduzione del debito o del credito.
5. I versamenti dei tributi devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO II **ENTRATE TRIBUTARIE**

Capo I **Controlli - Autotutela - Interpello**

Art. 11 - Responsabile del tributo

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al responsabile di ciascun tributo, designato con apposito atto di nomina.
2. Il responsabile sovrintende:
 - al rispetto della legge e dei principi dello "Statuto dei Diritti del Contribuente"
 - al rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - al rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

Art. 12 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento; essi debbono contenere: la motivazione di fatto e di diritto; l'indicazione dell'ufficio e del responsabile presso i quali possano essere richieste informazioni o il riesame in autotutela; modi, termini e organi per le impugnazioni.
3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale

Art. 13 - Autotutela

1. Il responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono comunicati agli interessati.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e in ragione del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia passata in giudicato una sentenza favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni di ordine meramente formale.

Art. 14 - Interpello – Scopo e contenuto

1. Scopo del diritto di interpello è la semplificazione dei rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni certe ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari e prevenendo l'insorgenza di controversie.
2. L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella L. 27 luglio 2000, n.212 e nel D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Art. 15 - Procedimento per l'esercizio del diritto di interpello

1. Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate istanze di interpello in relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità:
 - i dati identificativi e di domicilio del contribuente e se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;
 - la dettagliata illustrazione del caso prospettato e la chiara formulazione del quesito;
 - la firma del contribuente o del suo rappresentante legale;

- la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.
- 3. Saranno considerate istanze di interpello ai sensi del presente regolamento solo i quesiti che richiamino espressamente tale diritto e/o la normativa di riferimento.
- 4. L'istanza deve altresì contenere l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti di fax, e-mail o telefono per una rapida comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 5. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
- 6. Presso l'ufficio Tributi sono messi a disposizione i modelli utilizzabili per le istanze di interpello, allo scopo di facilitare la proposizione delle istanze medesime da parte del contribuente.

Art. 16 - Risposta all'interpello

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso il funzionario responsabile del tributo, fornisce risposta all'interpello entro 120 giorni dalla data di ricevimento risultante dal protocollo di arrivo, inviando apposita nota scritta e motivata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato dal contribuente.
2. Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il comune può fornire risposta collettiva, a mezzo comunicati stampa sui quotidiani a diffusione locale e/o pubblicazione del comunicato sul sito internet del comune.

Art. 17 - Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione Comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del comune.
4. La omissione di risposta da parte dell'Amministrazione Comunale entro il termine di cui all'art. 16, comma primo, si intende come accordo dell'amministrazione stessa all'interpretazione o comportamento prospettato dal contribuente.

Capo II Accertamento con adesione

art. 18 - Istituto dell'accertamento con adesione. Principi generali

1. L'accertamento del tributo può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e suscettibile di apprezzamento valutativo. Esulano quindi dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'accertamento con adesione può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

art. 19 - Avvio del procedimento

1. Competente alla definizione è il funzionario del settore responsabile dell'attività di accertamento.
2. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio con l'emissione di un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima che esso venga notificato al destinatario, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con messo comunale, con l'indicazione degli elementi richiesti al comma secondo, dell'art. 19 del presente regolamento.
2. Le eventuali richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere obbligatorio.

art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, a seguito di notifica di avviso di accertamento, sospende sia i termini per l'impugnazione che i termini per il pagamento, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma primo, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

art. 22 - Atto di accertamento con adesione. Contenuto ed effetti.

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del settore competente. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute in dipendenza della definizione.
2. Entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, deve essere eseguito il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Il contribuente che ha aderito può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici se le somme dovute superano i 5000 Euro. L'istanza è accolta salvo che non vi ostino gravi ragioni, da motivare per iscritto. Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi moratori nella misura legale. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 10.000 potrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria.
3. La definizione si perfeziona con il versamento della somma dovuta, ovvero con il versamento della prima rata e prestazione della eventuale garanzia, nel caso di pagamento rateale.
4. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
5. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice nel caso la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, incidenti sulla base imponibile e sconosciuti alla data del precedente accertamento, non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione o comunicazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
6. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
7. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni contestate si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
8. *Abrogato.*

Capo III
Sanzioni – Rimborsi - Interessi

Art. 23 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate nella loro entità sulla base dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
3. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
4. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto, oltre che della personalità del trasgressore, dei criteri generali per la graduazione .
5. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile del tributo, secondo le disposizioni previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs 472/97.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dalle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto del tributo, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. Il responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

Art. 24 BIS – Compensazioni

1. L'obbligazione può essere estinta sia mediante compensazione tra debito e credito dello stesso tributo sia relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento alla stessa annualità che ad annualità differenti a condizione che non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e che il credito sia certo, determinato ed esigibile;
2. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e debiti relativi a tributi non gestiti in economia dall'Ente;
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 30 gg prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale dal quale si evincono i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale;
 - b) importo del debito al lordo della compensazione;
 - c) esposizione del credito da compensare, eventualmente distinto per annualità con allegate le ricevute che dimostrano il maggiore versamento eseguito;

- d) la dichiarazione di non avere domandato il rimborso della quota versata in eccedenza, ovvero di volere avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto.
4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.
 5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
 6. La compensazione non è ammessa quando è stato accertato in via definitiva il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella o quelle oggetto di compensazione.

Art. 25 - Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi, sono dovuti nella misura dell'interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO III
ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 26 – Soggetto responsabile dell'entrata

1. Sono responsabili delle singole entrate del comune il responsabile di settore competente per materia.
2. I responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di controllo e di verifica, di liquidazione, di accertamento, nonché i profili sanzionatori.
3. Sono di competenza dei responsabili anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed all'istruttoria ed alla cura del contenzioso.
4. Il ruolo è sottoscritto dal responsabile di settore quale responsabile della relativa gestione. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

Art. 27 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono considerate accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, l'ammontare del credito e la scadenza del pagamento.

Art. 28 – Autotutela

1. Agli atti aventi ad oggetto le entrate extra tributarie si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 del presente regolamento, ove compatibili.

Art. 29 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la singola entrata o, in mancanza, entro il termine di prescrizione o di decadenza del diritto. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. Il responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del soggetto richiedente, sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di una entrata comunale della stessa natura di quella oggetto della richiesta di rimborso.

Art. 30 – Compensazioni

7. L'obbligazione può essere estinta mediante compensazione tra debito e credito della stessa entrata, a condizione che non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
8. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - e) generalità e codice fiscale;
 - f) importo del debito al lordo della compensazione;
 - g) esposizione del credito da compensare, eventualmente distinto per annualità con allegate le ricevute che dimostrano il maggiore versamento eseguito;
 - h) la dichiarazione di non avere domandato il rimborso della quota versata in eccedenza, ovvero di volere avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto.
9. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
10. La compensazione non è ammessa quando è stato accertato in via definitiva il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella o quelle oggetto di compensazione.

Art. 31 – Interessi

1. Per le entrate non tributarie, si applica il saggio di interesse legale salvo che il regolamento della singola entrata preveda una diversa misura, oppure che sia stata convenuta una misura superiore a norma dell'art. 1284 del Codice Civile.

TITOLO IV **RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE**

Art. 32 - Riscossione volontaria

1. Le modalità' di riscossione sono definite dai regolamenti relativi alle singole entrate o, in mancanza, dalle specifiche leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.
2. Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'ufficio competente segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione, nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Servizio di Riscossione. Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entrate ad apporre il visto di esecutività' sui ruoli.

Art. 33 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene tramite iscrizione a ruolo, nel periodo in cui per legge o per convenzione l'Ente si avvale di tale strumento.
2. Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n° 639/1910 oppure al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina a livello nazionale della riscossione coattiva degli enti locali, con delibera di indirizzo della Giunta Comunale, l'Ente può sperimentare per le entrate tributarie, in alternativa alla formazione del ruolo coattivo, lo strumento dell'ingiunzione fiscale quale titolo esecutivo previsto dal Testo Unico di cui al R.D. n.639/1910 nonché le procedure previste dalle disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, anche mediante affidamento all'esterno di singole procedure della riscossione coattiva nel suo complesso e per limiti di importo.

Art. 34 – Rateizzazione

1. E' ammissibile la rateizzazione delle somme dovute, anche a titolo di sanzione amministrativa, secondo le norme stabilite per la singola entrata ed in mancanza, secondo le disposizioni stabilite nei successivi commi.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata per iscritto entro il termine stabilito per il pagamento delle somme dovute;
3. Il Funzionario Responsabile concede la rateizzazione, al solo fine di agevolare la riscossione dell'Ente, secondo la disciplina di cui all'art. 9 del vigente regolamento comunale avente ad oggetto l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore;
4. Sulle somme rateizzate maturano interessi nella stessa misura stabilita per la rateizzazione dei tributi erariali, salvo diversamente stabilito dalle disposizioni che regolano la singola entrata;

5. *Nel caso in cui l'importo, al netto degli interessi da calcolare, sia superiore ad euro 20.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia da parte del soggetto richiedente;*
6. Nei casi di rateizzazione, il mancato pagamento della prima rata e successivamente di due rate, comporta automaticamente la decadenza del beneficio concesso;
7. L'importo minimo rateizzabile è di € 150,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese;
8. L'importo minimo di ciascuna rata è di € 50,00;
9. La durata massima della rateizzazione è di 24 mesi che può essere aumentata in presenza di una fidejussione bancaria o assicurativa che copra l'importo totale del dovuto comprensivo di interessi oltre 1 anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

TITOLO V **NORME FINALI**

Art. 35 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

Art. 36 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.